



COMUNICATO

CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLA L.80/2005 – ISTANZA DELL'ACQUIRENTE

Ne è consentito l'utilizzo in tutti i casi di:

- formalità di primo impianto di autoveicoli, motoveicoli (superiore 50 cc) e rimorchi (massa complessiva pari o superiore 3500 kg) **nuovi di fabbrica** venduti tramite **canali ufficiali**;
- formalità di primo impianto di autoveicoli, motoveicoli (superiore 50 cc) e rimorchi (massa complessiva pari o superiore 3500 kg) **nuovi** provenienti da Stati UE o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) venduti tramite **canali non ufficiali**;
- formalità di primo impianto di autoveicoli, motoveicoli (superiore 50 cc) e rimorchi (massa complessiva pari o superiore 3500 kg) **usati**, già in possesso della documentazione di circolazione, provenienti da Stati UE o aderenti allo Spazio economico europeo (non è più necessaria dichiarazione di proprietà con copia fattura dell'acquisto all'estero);
- prime iscrizioni a favore di soggetti iscritti nei registri AIRE;
- case costruttrici ed importatori esclusivi che acquistino a titolo originario il veicolo;
- prime iscrizioni di veicoli nuovi acquistati in seguito a vincita di concorso a premi.

ISTRUZIONI IN MATERIA DI AUTENTICA ART.7 L.248/2006 ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE NEL P.R.A. - CASISTICHE PARTICOLARI

Possono rientrare nelle disposizioni dell'art.7 e beneficiare dell'autentica semplificata:

- formalità di prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio o ricostruiti;
- formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall'estero, che vengono iscritti a nome del soggetto già intestatario della carta di circolazione estera;
- formalità di rettifica di atti di vendita trascritti al PRA con dati errati, anche se autenticati dal notaio.
- formalità di trascrizione di atto di vendita in cui la persona giuridica venditrice ha variato la denominazione, **esclusivamente allegando certificato storico camerale dal quale risulti la trasformazione (escluse fusioni, scissioni ed incorporazioni).**

Dovranno essere corredate di atto con autentica notarile:

le prime iscrizioni di veicoli che necessitano di titolo autorizzativo (art.93 c.3 CdS);

le prime iscrizioni di veicoli di provenienza extra UE, venduti tramite canali non ufficiali.

Anche le procure a vendere necessitano di autentica notarile.

SOGGETTI ABILITATI ALL'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Per quanto concerne gli **Studi di Consulenza Automobilistica**, il potere di autentica è conferito ai **titolari** dell'impresa che abbia terminato l'iter autorizzativo per l'attivazione del servizio e fino alla cessazione definitiva dell'operatività, **presso la sede dello STA**, secondo quanto previsto anche dal Disciplinare di servizio.

L'art.1 c.68 L.296/2006 ha previsto che possano autenticare le sottoscrizioni, **anche i dipendenti** dei titolari dello STA, **che siano stati da questi delegati** a svolgere tale funzione.

L'atto di delega deve contenere le **generalità del delegante**, la **denominazione** dello

STA, le **generalità del dipendente**, il **tipo di rapporto di lavoro** (collaboratore familiare, lavoratore subordinato ecc), l'indicazione che il dipendente è regolarmente **iscritto presso gli enti previdenziali**, la **sottoscrizione** del delegante e del delegato.

La delega, dovrà essere depositata presso l'Ufficio Provinciale ACI.

Gli STA che avessero presentato deleghe prive dei requisiti richiesti, sono invitati ad effettuare una nuova rappresentazione che integri le caratteristiche sopra descritte tassativamente entro il 13/06 p.v.

MODALITA' DI AUTENTICA

L'autenticatore dovrà accertare l'**identità** del sottoscrittore, citando il **documento** (in corso di validità) utilizzato a tal fine e gli **estremi** dello stesso. In caso di **persona giuridica**, dovrà accertare (esaminando la documentazione comprovante tale potere) che il sottoscrittore detenga il **potere di firma** e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri, nonché **in caso di procura**, gli **estremi** (numero repertorio, data e notaio autenticante) della stessa.

Qualora non venga citato l'accertamento dei poteri di firma, alla formalità dovrà essere allegata la **documentazione comprovante** tali poteri.

Le autentiche prive inoltre anche di uno degli **elementi essenziali** relativi a **data**, **luogo** (deve coincidere con la sede dello STA), **sottoscrizione del soggetto autenticante** o del **venditore**, daranno luogo alla ricusazione della formalità.

L'art.11 DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine l'**apposizione delle marche**, oggi 'contrassegno telematico', **deve precedere la sottoscrizione**. Pertanto l'autenticatore dovrà avere cura, prima di procedere all'autentica, che la marca sia già apposta sull'atto.

E' equiparata alla mancata apposizione della marca, l'apposizione di un contrassegno telematico con data successiva a quella dell'autentica, per cui l'UP procederà ad inoltrare **apposita segnalazione** alla competente Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle **sanzioni di legge**.

REPERTORIO

Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità, le autentiche dovranno riportare gli estremi del **repertorio**.

Si invitano pertanto gli Studi di Consulenza ad adottare tale strumento entro e non oltre **15 giugno** p.v.-

Le formalità che presentino atti, autenticati dopo tale data, privi degli estremi del repertorio, saranno **ricusate**.

ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO DI VEICOLI USATI D.Lgs 446/97

Per semplificare le procedure di presentazione delle formalità cd. Minivolture, dalla data del presente comunicato non occorrerà più allegare certificato camerale o dichiarazione sostitutiva.

Nel ricordare che i codici rientranti nei benefici sono **50.10.01** per gli autoveicoli e **50.40.11** per i motocicli, si anticipa che entro i prossimi mesi verranno recepiti i nuovi codici denominati ATECO 2007. L'UPI ha ritenuto che i nuovi codici **45.11.01** e **45.19.01** siano considerati equiparati all'attuale codice 50.10.01.

MILANO, 28/05/2008

Il Direttore
I.Tedeschi